

Roma, 9 gennaio 2025

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 3/2025

Oggetto: Autotrasporto – Trasporto intermodale – Sea Modal Shift – Integrazione tratte marittime per il riconoscimento del contributo – D.D. MIT n.239 del 27.12.2024.

In attuazione dell'art.7 del DM n.166/2023 (cd *Nuovo regolamento sull'incentivo al trasporto combinato strada-mare per quinquennio 2023-2027*) che prevede la possibilità di indicare ulteriori rotte marittime rispetto a quella già indicate nell'*Allegato A* del DM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato e reso noto l'elenco di tali ulteriori tratte ammesse per l'ottenimento del contributo (cd *Sea Modal Shift*).

Si rammenta che con il decreto direttoriale n.1 del 9.1.2024 il MIT aveva già fornito un elenco di rotte ulteriori.

Come è noto, il contributo è proporzionale al percorso stradale evitato da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi iscritte al REN che abbiano utilizzato navi RO-RO e RO-PAX per l'imbarco di veicoli o di casse mobili accompagnati o meno dai relativi autisti; il contributo unitario massimo è di 30 centesimi di euro per veicolo moltiplicato per i chilometri via strada evitati e non potrà superare il 30 per cento dei costi sostenuti per il trasporto marittimo; è stato possibile presentare le relative domande per il secondo periodo di incentivazione (6 dicembre 2024 – 5 dicembre 2025) fino allo scorso dicembre 2024.

Si segnala che le nuove rotte evidenziate nel decreto con un asterisco (*) relative ad alcuni porti della Sardegna sono state ammesse in via precauzionale a seguito di segnalazioni ricevute da operatori marittimi circa una possibile distorsione del mercato da parte di imprese armatoriali.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 647 della legge 28/dicembre 2018, n. 208;

VISTO il decreto interministeriale (MIT-MEF) 11 ottobre 2023, n. 166 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.272 del 21 novembre 2023 “*Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sea Modal Shift*”;

VISTO, in particolare l’articolo 7, comma 1, del predetto Regolamento 166/2023 per il quale “*Sono considerate rotte sempre ammissibili gli itinerari marittimi indicati nell’ Allegato A, corredato dall’indicazione del corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori rotte indicate dalle Imprese all’atto della presentazione della domanda, il tratto chilometrico stradale evitato è individuato con apposito decreto della Direzione generale.*”;

VISTO il decreto direttoriale 4 novembre 2024, n. 137, pubblicato in pari data sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l’art. 2 comma 6 ove è previsto che “*Per ulteriori rotte che verranno indicate dalle imprese, se ammissibili, il corrispettivo tratto chilometrico stradale evitato sarà individuato con apposito decreto della Direzione generale.*”;

VISTO il decreto direttoriale 22 novembre 2024, n. 167, di nomina della Commissione per la validazione dell’attività istruttoria svolta dal soggetto gestore;

PRESO ATTO che alla data del 5 dicembre 2024 (termine di scadenza per la presentazione delle domande) risultano 620 richieste di accesso al contributo;

ATTESO che, nell’ambito complessivo delle citate 620 domande, le imprese richiedenti hanno indicato ulteriori rotte diverse da quelle già elencate nell’Allegato A del Regolamento 166/2023 del DD n. 1 del 12/01/2024;

VISTO il verbale della Commissione del 19 dicembre 2024 per la verifica delle ulteriori rotte indicate nelle domande;

RITENUTO che anche le ulteriori rotte indicate dalle imprese sono state ritenute rispondenti a finalità di sviluppo e potenziamento del trasporto combinato e intermodale per vie marittime;

VISTA la segnalazione pervenuta da parte di alcuni operatori marittimi circa una possibile distorsione del mercato relativo alle imprese armatoriali che servono i porti della Sardegna, in particolare Olbia e Porto Torres, a causa dell’incentivo SMS;

RITENUTO, in via di precauzione, di voler escludere qualsiasi distorsione del mercato, di ammettere alcune rotte attraverso un valore ponderato segnalato dal simbolo “*” accanto ai “km equivalenti”;

DECRETA

di individuare quali ulteriori rotte da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell’Allegato A del Regolamento sopra indicato e del DD n. 1 del 12/01/2024, le seguenti rotte con accanto espresso il corrispondente tratto chilometrico stradale evitato:

#	Origine	Destinazione	km equivalenti
1	ANCONA	SPLIT (SPALATO CROAZIA)	277
2	CAGLIARI	SAGUNTO	240
3	CAGLIARI	VALENCIA	240
4	CAGLIARI	OLBIA	266
5	CATANIA	VALENCIA	1430
6	GENOVA	VALENCIA	160
7	LIVORNO	SAGUNTO	339
8	ARBATAX	CIVITAVECCHIA	130*
9	OLBIA	CARRARA	130*
10	OLBIA	CIVITAVECCHIA	130*
11	OLBIA	GENOVA	130*
12	OLBIA	LIVORNO	130*
13	PORTO TORRES	BARCELLONA	130*
14	PORTO TORRES	GENOVA	130*
15	BRINDISI	MALTA	652
16	CATANIA	MALTA	114
17	CIVITAVECCHIA	CATANIA	865
18	CIVITAVECCHIA	LIVORNO	255
19	GENOVA	NAPOLI	705
20	NAPOLI	MALTA	693
21	PALERMO	MALTA	307
22	REVENNA	MALTA	1224
23	SALERNO	TERMINI IMERESE	639
24	SAVONA	BASTIA	224

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato Liguori)